

24/173/CR09/C1

**PRIME PROPOSTE EMENDATIVE ALLO SCHEMA DI DECRETO-LEGGE
RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI
NORMATIVI”, APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 9
DICEMBRE 2024**

Disposizioni in materia di personale e organizzazione

1. Art. xxx (Differimento termine per procedure mobilità preventiva)

Al comma 8 dell'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole “*fino al 31 dicembre 2024*” sono sostituite con le seguenti “*fino al 31 dicembre 2026*”

Relazione illustrativa

L'emendamento intende posticipare al 31/12/2026 l'obbligo previsto dall'art. 30 del D.lgs. 165/2001 di svolgere le procedure di mobilità preventiva previste all'art. 30, comma 2-bis del D.lgs. 165/2001 prima di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Il posticipo è finalizzato ad evitare un rallentamento nelle procedure di assunzione a tempo indeterminato in una fase di forte ricambio generazionale e contestualmente ad evitare il rischio di incrementare l'esodo di personale a tempo indeterminato dagli enti locali alle Regioni e dalle Regioni agli organi dello Stato.

2. Art. xxx (Proroga dei termini di validità delle graduatorie concorsuali)

Dopo il comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto-legge recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” è inserito il seguente comma:

“1 bis. Le graduatorie concorsuali degli enti interessati dalle disposizioni di cui all'articolo 110, comma 9 della legge di bilancio 2025, vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, sono prorogate di un anno.”.

Relazione illustrativa

In conseguenza della previsione di cui all'articolo 110, comma 9 della legge di bilancio 2025, che determina per le assunzioni di personale una percentuale di turnover pari al 75%, non consentendo dunque una piena utilizzabilità delle graduatorie concorsuali vigenti dell'ente, si prevede la proroga di un anno dell'efficacia delle medesime.

3. Art. xxx (Disposizioni in materia di termini del trattenimento in servizio)

Dopo il comma 1 bis dell'articolo 1 dello schema di decreto-legge recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” è inserito il seguente comma:

“1 ter. Le amministrazioni di cui all’articolo 23, comma 5 della legge di bilancio 2025 possono dare applicazione alle disposizioni di cui al medesimo comma anche nei confronti del personale dipendente cessato dal servizio, per raggiungimento dei limiti ordinamentali vigenti, nei sessanta giorni precedenti l’entrata in vigore della legge bilancio. Fermi restando i limiti previsti dal suddetto comma 5, le Amministrazioni possono procedere alla ricostituzione del rapporto di lavoro con gli interessati.”

Relazione illustrativa

Al fine di consentire il dispiegamento dell’efficacia della disposizione di cui all’articolo 23, comma 5 della legge di bilancio 2025 in tema di trattenimento in servizio del personale pubblico anche nei confronti di quelle unità cessate dal servizio ante adeguamento dei limiti ordinamentali, adeguamento comunque previsto dalla medesima legge di bilancio, si autorizzano le amministrazioni ad operare per il trattenimento (rectius: ricostituzione del rapporto di lavoro) dei soggetti cessati dal servizio nei sessanta giorni antecedenti l’entrata in vigore della legge di bilancio.

4. Art. xxx (Differimento temporale della sospensione dei termini di prescrizione delle Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale)

All’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 10-bis, le parole “*affendenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2019*” sono soppresse e le parole “*31 dicembre 2024*” sono sostituite dalle parole “*31 dicembre 2029*”
- al comma 10-ter, le parole “*31 dicembre 2024*” sono sostituite dalle parole “*31 dicembre 2029*”

Relazione illustrativa

L’emendamento intende posticipare al 31/12/2029 la sospensione dei termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10 dell’articolo 3 della legge n. 335/1995 per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate. Il posticipo è finalizzato a consentire alle pubbliche amministrazioni di effettuare le verifiche per contestare le presunte irregolarità contributive che pervengono da parte dell’INPS e per evitare che eventuali rendite da erogare ai futuri pensionati siano addebitate agli enti.

5. Art. xxx (Differimento temporale del termine di non applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora per i casi di presunto mancato versamento delle contribuzioni da parte delle pubbliche amministrazioni)

All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029».

Relazione illustrativa

Con la proposta emendativa precedente, si rende necessario posticipare al 31/12/2029 il termine di non applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora per i casi di presunto mancato versamento delle contribuzioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Disposizioni in materia di salute

6. Proposta additiva 4.1 “Fondo premialità salute”

All'articolo 4 “Disposizioni concernenti termini in materia di salute” è aggiunto in seguente comma:

“all'articolo 2, comma 67-bis della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel quinto periodo le parole *“Per l'anno 2014, per l'anno 2015 , per l'anno 2016, per l'anno 2017, per l'anno 2018, per l'anno 2019, per l'anno 2020, per l'anno 2021, per l'anno 2022, per l'anno 2023 e per l'anno 2024,”* sono sostituite dalle seguenti: *“Per l'anno 2014, per l'anno 2015 , per l'anno 2016, per l'anno 2017, per l'anno 2018, per l'anno 2019, per l'anno 2020, per l'anno 2021, per l'anno 2022, per l'anno 2023, per l'anno 2024 e per l'anno 2025,”*

7. Proposta additiva 4.2 “Fondo premialità salute”

All'articolo 4 “Disposizioni concernenti termini in materia di salute” è aggiunto in seguente comma:

All'articolo 2, comma 67-bis della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell'ottavo periodo le parole *“Limitatamente all'anno 2024, la percentuale indicata al citato articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è pari allo 0,50 per cento.”* sono sostituite dalle seguenti *“Limitatamente agli anni 2024 e 2025, la percentuale indicata al citato articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è pari allo 0,50 per cento.”*

Relazione illustrativa

Al fine di dar seguito a quanto previsto dall'accordo politico del 2 dicembre 2022 definito in sede di Conferenza delle Regioni, la norma prevede un incremento in maniera permanente della quota premiale dallo 0,25% allo 0,50% a decorrere dall'anno 2025 delle risorse previste per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, a parità di fabbisogno finanziario sanitario nazionale annualmente definito.

Attualmente la quota premiale è pari allo 0,50% ma solo limitatamente all'anno 2024 (art. 1, comma 234 della L. 213/2023)

La norma prevede che i criteri di riparto siano indicati annualmente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e stabiliti con decreto del Ministro della salute, d'Intesa con il Ministro dell'Economia e finanze e previa Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Non sono previsti maggiori oneri finanziari per la finanza pubblica.

Testo integrato dell'articolo 2, comma 67-bis della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, quinto periodo:

Per l'anno 2014, per l'anno 2015 , per l'anno 2016, per l'anno 2017, per l'anno 2018, per l'anno 2019, per l'anno 2020, per l'anno 2021, per l'anno 2022, per l'anno 2023, **per l'anno 2024 e per l'anno 2025**, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Testo integrato dell'articolo 2, comma 67-bis della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, ottavo periodo:

Limitatamente **agli anni 2024 e 2025**, la percentuale indicata al citato articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è pari allo 0,50 per cento.”

8. Proposta additiva 4.3 “Regioni benchmark”

All'articolo 4 “Disposizioni concernenti termini in materia di salute” è aggiunto in seguente comma:

all'articolo 27, comma 5 -ter, del Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole “*Ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024*” sono sostituite dalle parole “*Ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali degli anni 2021, 2022, 2023, **2024 e 2025.***”

Relazione illustrativa

Al fine di dar seguito a quanto previsto dall'accordo politico del 2 dicembre 2022 definito in sede di Conferenza delle Regioni, è estesa al 2025 la norma, secondo la quale, al fine della determinazione del fabbisogno sanitario standard delle singole regioni, si assumono come regioni di riferimento tutte e cinque le regioni migliori (individuare in base a criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza e al principio dell'equilibrio economico) mentre la normativa ordinaria richiederebbe, nell'ambito di queste ultime, l'individuazione, da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di tre regioni (tra le quali obbligatoriamente la prima).

Non sono previsti maggiori oneri finanziari per la finanza pubblica

Testo integrato articolo 27, comma 5 -ter, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68

5-ter. Ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali *degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025* sono regioni di riferimento tutte le cinque regioni indicate, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

Disposizioni in materia di infrastrutture, mobilità e governo del territorio

Articolo 7 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

9. Proposta additiva – Nuovo comma 4 bis

All'articolo 7, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente nuovo comma 4 bis:

“All’ art. 1, co. 6, del d. lgs. n. 35/2011 e ss.mm, le parole “31 dicembre 2024” sono sostituite con le seguenti “31 dicembre 2025”

Relazione illustrativa

Ai sensi dell'articolo 1 comma 6 del d.lgs. 35/2011, le Regioni e le Province autonome sono tenute a adottare, entro il 31 dicembre 2024, una disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di propria competenza.

Allo scopo di coordinare le attività delle Regioni e Province autonome, è stato istituito, ex art. 12, comma 6, del già citato d. lgs., un tavolo tecnico, in seno al quale è tuttora in corso il confronto sui contenuti di uno schema di legge regionale- tipo sul tema.

In considerazione delle tempistiche legate all'iter approvativo di una norma regionale, della necessità di preliminari interlocuzioni con gli enti locali del territorio e del fatto che non sia ancora stato portato a termine il confronto con il Ministero, in seno al Tavolo tecnico, sui contenuti di questo provvedimento normativo, la maggior parte delle Regioni hanno evidenziato di non essere in grado di rispettare il termine fissato, confermando la necessità di una proroga.

10. Proposta additiva – Nuovo comma 4 ter

All'articolo 7, dopo il comma 4bis, è aggiunto il seguente nuovo comma 4 ter:

“All’articolo 6, comma 1, lettera f) del decreto ministeriale 560/2017, come modificato dal decreto ministeriale 312/2021, le parole “1° gennaio 2025” sono sostituite dalle seguenti “1° gennaio 2026.”

Relazione illustrativa

L'imminente entrata in vigore della disposizione prevista dall'articolo 6 comma 1 lettera f) del D.M. 560/2017 “Decreto BIM”, come modificato dal D.M. n. 312/2021, che impone, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'adozione degli strumenti di gestione informativa digitale (BIM) per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, rischia di mettere in crisi il settore degli appalti pubblici, strategico per l'economia dell'intero paese. L'analisi della situazione degli operatori economici sul territorio, sia progettisti che imprese esecutrici, rileva una sostanziale mancanza di preparazione e di esperienze concrete. Il necessario adeguamento e sviluppo della formazione ed esperienza delle Stazioni Appaltanti è, invero, notevolmente limitato dalla difficoltà di sperimentare con operatori privati esperti l'uso di tali tecnologie, oltre che dalle complessità, per gli enti pubblici, di dotarsi di mezzi informatici adeguati. La piena entrata in vigore della richiamata disposizione dal 1. gennaio 2025, con la soglia minima di un milione, potrebbe di fatto creare un blocco degli appalti più comuni. Pertanto, ritenendo la data di piena entrata in vigore prematura rispetto alle dotazioni strumentali ed alle competenze richieste agli operatori del settore, si richiede il rinvio di un anno.

11. Proposta additiva – Nuovo comma 4 quater

All'articolo 7, dopo il comma 4bis, è aggiunto il seguente nuovo comma 4 quater:

“Al punto 2.3 della delibera CIPESS n. 35 del 2 agosto 2022, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”.

Relazione illustrativa

Il presente emendamento è finalizzato al garantire una proroga del termine dell'obbligazione giuridicamente vincolante (OGV) alle opere bandiera di cui alla Delibera CIPESS 1 del 2022, e risulta necessario a causa delle difficoltà burocratiche riscontrate nelle varie procedure relative alle fasi progettuali, autorizzative, di verifica e validazione dei progetti.

12. Proposta additiva – Nuovo comma 4 quinquies

All'articolo 7, dopo il comma 4bis, è aggiunto il seguente nuovo comma 4 quinquies:

“All’articolo 5 comma 4 del Decreto-Legge 29 giugno 2024 n. 89, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2024, n. 120 relativo al completamento di interventi infrastrutturali, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025».*

Relazione illustrativa

Con decreto interministeriale del 3 gennaio 2020, emanato ex art. 1, comma 891, della legge 145/2018, recante *“Messa in sicurezza dei ponti esistenti e realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza sul bacino del Po”*, sono stati assegnati ai territori delle Regioni coinvolte (Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna) finanziamenti per interventi infrastrutturali tanto di manutenzione straordinaria su costruzioni esistenti, quanto di nuove costruzioni necessarie per la messa in sicurezza del territorio, spesso localizzate in posizioni strategiche per i collegamenti viari. La proposta emendativa mira a consentire alle stazioni appaltanti di completare l’iter necessario per procedere all’aggiudicazione degli interventi. Infatti, in alcuni casi, essendo le zone territoriali interessate oggetto di interferenze anche molto significative con viabilità diversificata e di competenza di altri soggetti (Anas spa, Rfi) si sono resi necessari iter progettuali e approvativi complessi, che hanno richiesto, seppur avviati nel 2021, aggiornamenti/implementazioni progettuali, sia a seguito delle Conferenze dei Servizi, sia per il fenomeno del “caro materiali” e dei successivi aggiornamenti dei prezzi regionali presi a riferimento. Senza la proroga richiesta si rischierebbe di vanificare, per alcuni interventi, il lavoro finora condotto per poter realizzare l’opera, nonostante in diversi casi si siano già state condotte le progettazioni necessarie e sia prossimo alla pubblicazione il bando di gara relativo.

13. Proposta additiva – Nuovo comma 4 sexies

All’articolo 7, dopo il comma 4 *quinquies*, è aggiunto il seguente nuovo comma 4 *sexies*:

“All’art. 2, comma 4, del decreto del 30 agosto 2024 n. 222 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Cultura e il Ministro del Turismo, recante "Assegnazione e riparto delle risorse a legislazione vigente destinate alla realizzazione di interventi di ciclovie appartenenti al sistema nazionale di ciclovie turistiche", le parole “30 giugno 2026” sono sostituite con le seguenti “30 giugno 2027”.

Relazione illustrativa

Si chiede la proroga del termine del 30 giugno 2026, previsto per l’ultimazione dei lavori, pena la decadenza dal finanziamento, dal decreto n. 222/24 del MIT, in considerazione delle criticità oggettive concernenti il rispetto del termine, riscontrate anche da parte di altri enti territoriali coinvolti nella linea di finanziamento. Peraltro, il mancato rispetto del termine comporterebbe la decadenza

del finanziamento, con tutte le conseguenze che deriverebbero dall'eventuale attività legata al recupero delle somme già erogate e alla esposizione dei soggetti attuatori

Disposizioni in materia di energia

14. Art. 11

Commi aggiuntivi:

11.2-bis.

Dopo il comma 2 dell'articolo 11, aggiungere il seguente: “2-bis. All'articolo 20, quarto comma, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, relativo alla disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, le parole "entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti "entro duecentosettanta giorni”.

11.2-ter.

Dopo il comma 2 dell'articolo 11, aggiungere il seguente: “2-ter. All'articolo 3, primo comma, del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024, recante “Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”, relativo alle modalità di conseguimento degli obiettivi, le parole "entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti "entro duecentosettanta giorni”.

11.2-quater.

Dopo il comma 2 dell'articolo 11, aggiungere il seguente: “2-quater. All'articolo 4, quarto comma, del decreto legge 9 dicembre 2023, n. 181, relativo alle disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, le parole "che abbiano provveduto con legge all'individuazione delle aree idonee entro il termine di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, o comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti “in proporzione all'obiettivo assegnato dal DM attuativo dell'art. 20, comma 1, del D.lgs 199 del 2021.”

Relazione illustrativa

Gli emendamenti, relativi alla modifica al D.lgs. 199/2021, al D.M. 21 giugno 2024 e al D.L 181/2023, sono proposti in considerazione del fatto che il termine dei 180 giorni previsto dal D.lgs. 199/2021 e dal D.M. 21 giugno 2024 per l'individuazione delle aree idonee all'installazione delle fonti rinnovabili difficilmente potrà essere raggiungibile per tutte le Regioni, considerato che, a fine anno, le Assemblee Regionali sono impegnate prevalentemente nell'approvazione del bilancio.

In coerenza con la proroga proposta - pari a ulteriori 90 giorni - risulta necessario modificare anche il DL 181/2023, che prevede che la ripartizione dei fondi tra le Regioni avvenga sulla base dell'approvazione delle leggi regionali entro il 31/12/2024. Inoltre si è proposto di prevedere la ripartizione dei fondi in base proporzionale all'obiettivo attribuito dal DM 21 giugno 2024 a ciascuna Regione.

Si rappresenta, inoltre, che il DM 21 giugno 2024 è attualmente oggetto di un articolato contenzioso amministrativo, il cui esito appare imprescindibile per la compiuta definizione del contenuto delle leggi regionali.

Disposizioni in materia di lavoro

15. Art. 12 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

Commi aggiuntivi (Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore della moda)

Dopo il comma 1 dell'articolo 12, aggiungere i seguenti:

“2. È prorogato, per l'anno 2025, il trattamento di sostegno al reddito di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, per un periodo massimo di 12 settimane e nel limite di spesa di euro 100 milioni per l'anno 2025 a valere sul fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Il trattamento è riconosciuto ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento e calzaturiero, nel settore conciario e comunque operanti nelle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella A annessa al presente decreto.”

Relazione illustrativa

I commi 2 e 3 estendono per ulteriori 12 settimane nell'anno 2025 il trattamento di Cassa integrazione in deroga ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero di dipendenti pari a 15 o inferiore, specificando che riguarda tutto il settore moda.

Disposizioni in materia di istruzione

16. Art. XXX (Misure per il dimensionamento scolastico)

“Il comma 3 dell'art. 5 del decreto legge 30 dicembre 2023 n. 215 convertito in legge 23 febbraio 2025 n. 18 è sostituito come segue:

“3. Al fine di garantire l'attuazione alla riforma R. 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107

, dopo il comma 83-bis sono inseriti i seguenti: «83-ter. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-quater, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro il 5 gennaio dell'anno successivo, con le modalità previste dal presente comma. Fermi restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definiti, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 127 del 30 giugno 2023, le Regioni, per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 possono attivare un ulteriore

numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per i medesimi anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle Regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge n. 98 del 2011

In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. Per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 a beneficio delle istituzioni scolastiche delle Regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-quater, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-quater. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 milioni di euro per il 2025 e di XXX milioni di euro per il 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

83-quater. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la facoltà di richiesta della concessione dell'esonero o del semiesonero dall'insegnamento di cui al comma 83-bis è riconosciuta anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica, ai sensi dell' articolo 19, commi 5-quater e seguenti, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche di cui al primo periodo, ovvero affidate in reggenza, che possono avvalersi della predetta facoltà, nel rispetto del limite di spesa di 14,48 milioni di euro per l'anno 2024 di XXX milioni di euro per il 2025 e di XXX milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1,98 milioni di euro per il 2024, di XXX milioni di euro per il 2025 e di XXX milioni di euro annui a decorrere dal 2026. Ai relativi oneri, pari a 1,98 milioni di euro per l'anno 2024, XXX milioni di euro per il 2025 e XXX milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.»”

Relazione illustrativa

La proposta è finalizzata ad estendere anche all'anno 2025/2026 le deroghe in tema di dimensionamento della rete scolastica già concesse con il DL 215/2023 ("Milleproroghe").

Nello specifico, la proposta di emendamento mira ad estendere, per l'a.s. 2025/2026, la deroga introdotta dall'art. 5, comma 3 del DL 215/2023, secondo cui - per il solo a.s. 2024/25 - le Regioni hanno potuto attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5% del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi fissato per il medesimo anno scolastico 2024/2025 dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 127 del 30 giugno 2023.

Roma, 18 dicembre 2024